



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Vincenzo Selmi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 36894 del ruolo generale per l'anno 2016  
trattenuta in decisione all'udienza del 16.3.2017 e vertente

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava ed  
elettivamente domiciliata in Roma, [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato

[REDACTED];

RICORRENTE

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del  
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dai dott.ri Gildo De Angelis, Giovanni  
Bruno Amato e Cinzia Sergio di Donnamasia funzionari in servizio presso il Ministero  
convenuto, domiciliato in Roma, via Giorgio Ribotta 41 presso gli uffici del Ministero  
convenuto

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato e ritualmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il  
Ministero dell'Istruzione della Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale  
per il Lazio chiedendo accertarsi e dichiararsi il suo diritto al riconoscimento, tanto ai fini  
della mobilità che della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio di insegnamento  
non di ruolo svolto, anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze  
della scuola paritaria secondo quanto indicato nel prospetto allegato al ricorso con  
conseguente condanna del ministero convenuto all'emanazione degli atti necessari per il  
riconoscimento del predetto servizio quale titolo valutabile ai fini della mobilità  
attribuendo un punteggio aggiuntivo, da sommarsi quello già riconosciuto alla ricorrente,  
di 54 punti o, in via progressivamente subordinata, di 27 punti.



ricostruzione della carriera e alle conseguenti progressioni relative al trattamento economico del personale).

Tali i motivi della presente decisione.

Il complessivo esito del presente giudizio unitamente alla novità della materia e alla sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti costituiscono motivi per compensare nella misura della metà le spese del giudizio

P. Q. M.

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della procedura di mobilità di cui all'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015 e della formazione della graduatoria 2016/2017, in relazione al servizio di insegnamento preruolo complessivamente prestato a partire dall'anno scolastico 2004/2005, di un punteggio aggiuntivo di 24 punti (da aggiungersi al punteggio già attribuito a diverso titolo) con conseguente condanna della amministrazione convenuta ad adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale.

Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che, previa parziale compensazione nella misura della metà, liquida in complessivi [REDACTED] oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Roma il 16.3.2017

Il Giudice

